

III COMMISSIONE CONSILIARE  
“SANITÀ”

**PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO N. 6**

di iniziativa dei Consiglieri: Monti, Corbetta, Pase, Scurati, Vitari, Malanchini, Anelli, Piazza, Cappellari, Snider, Spelzini, Sala, Massardi, Dell’Erba

**“Disposizioni in materia di attività libero-professionale delle professioni sanitarie”**

Approvata nella seduta del 18 giugno 2026

Relatore: Emanuele MONTI

Trasmesso alle Commissioni consiliari il: 26 giugno 2025

Parere espresso I Commissione il: 24 giugno 2026

Restituito alla Presidenza del Consiglio il: 25 giugno 2026

---

Il provvedimento si compone di n. 3 articoli e n. 4 pagine compresa la presente

**DOCUMENTO PERVENUTO  
ALLE ORE 12.17 DEL 25/06/2026  
SERVIZIO SEGRETERIA  
DELL’ASSEMBLEA**

**Art. 1**  
**(Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251)**

1. Alla legge 10 agosto 2000, n. 251 *“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”*, dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

**“Art. 6 bis (Attività libero-professionale)**

1. *Al fine di conseguire una più efficace organizzazione dei servizi sanitari, il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla presente legge, operante presso le aziende sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli altri enti equiparati del Servizio Sanitario Nazionale, può esercitare attività libero-professionale al di fuori dell’orario di servizio e nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge e dalla normativa regionale.*

2. *L’attività di cui al comma 1 può essere svolta dai professionisti:*

- a) presso il domicilio del paziente o nell’ambito di strutture autorizzate;*
- b) in forma intramuraria, presso gli enti di appartenenza;*
- c) in altre strutture pubbliche o private autorizzate o accreditate.*

3. *L’attività di cui al presente articolo è svolta dal personale di cui al comma 1 in forma singola o associata secondo la vigente normativa in materia e i contratti collettivi nazionali di lavoro, con modalità tali da assicurare l’assenza di conflitti di interessi con l’attività svolta in favore degli enti di appartenenza. Il volume delle prestazioni libero-professionali svolte ai sensi del presente articolo non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all’attività istituzionale dell’ente di appartenenza.*

4. *Le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 “Disposizioni in materia di finanza pubblica”, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, si applicano al personale sanitario di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato presso le aziende sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli altri enti equiparati del Servizio Sanitario Nazionale.”*

**Art. 2**  
**(Disposizioni transitorie)**

**1.** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, disciplinano l'organizzazione e le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale esercitata ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 10 agosto 2000, n. 251, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

**2.** Le aziende sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di adozione della disciplina di cui al comma 1, adeguano i propri atti regolamentari, assicurando che lo svolgimento dell'attività libero-professionale non si ponga in contrasto con le finalità istituzionali dell'azienda e si integri con l'assolvimento dei compiti di istituto, assicurando la piena funzionalità dei servizi.

**3.** Nell'ambito delle rispettive competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'adozione di misure organizzative finalizzate alla valorizzazione economica e professionale delle professioni sanitarie, nel rispetto dei principi di equità, proporzionalità delle responsabilità esercitate e parità di trattamento tra le diverse professioni operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, al fine di prevenire ingiustificate disparità economiche e favorire l'attrattività delle professioni sanitarie.

**Art. 3**  
**(Clausola di neutralità finanziaria)**

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.